

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE

10 luglio 2015 ore 06:00

## Riforma contenzioso: conciliazione estesa anche all'appello

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato, e Filippo Barba - Loconte & Partners, Avvocato**

Limite temporale esteso all'appello ma non alla Cassazione, regime sanzionatorio e perfezionamento rinnovati: sono queste alcune delle novità previste per la conciliazione dallo schema di decreto legislativo recante la revisione degli interpelli e del contenzioso, nel solco tracciato dalla legge delega fiscale n. 23 del 2014. La riforma della conciliazione è finalizzata ad ampliarne l'ambito operativo e a favorire l'utilizzo - nella pratica piuttosto scarso - dell'istituto, che consente di definire, totalmente o parzialmente, le controversie prima della conclusione del procedimento.

In attesa dei pareri delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, lo **schema di decreto** che contiene la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario apporta profonde **modifiche** alla disciplina vigente della **conciliazione**, rivisitando l'art. 48, D.Lgs. n. 546/1992 ed introducendo nel corpo normativo gli articoli 48-*bis* e 48-*ter*, in modo da razionalizzare e potenziare l'istituto, fornendo al contempo una disciplina più organica rispetto a quella attuale.

*In primis*, vengono disciplinate distintamente **due forme di conciliazione**:

- **fuori udienza** (art. 48)

Le parti, allorché abbiano raggiunto un accordo, possono presentare "istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori" per la **definizione parziale o totale della lite**; a seconda che la definizione sia totale o parziale, la Commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere o ordinanza che, dichiarata la cessazione parziale, dispone per l'ulteriore trattazione della causa.

Nel caso in cui la conciliazione avvenga prima della fissazione dell'udienza di trattazione, provvede il Presidente di sezione con decreto.

- **in udienza** (art. 48-*bis*).

Ciascuna parte può presentare istanza di conciliazione totale o parziale **fino a 10 giorni liberi dall'udienza di trattazione** e la Commissione, valutate le condizioni di ammissibilità, invita il contribuente e l'Ufficio a tentare un accordo e, in caso positivo, si redige processo verbale e dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

### Limite temporale più ampio

Ciò premesso, la **novità più rilevante** nell'ambito della rinnovata disciplina della conciliazione è rappresentata sicuramente dall'**ampliamento del limite temporale** entro cui è possibile conciliare la lite, considerato che la disciplina attualmente in vigore fissa come limite invalicabile la prima udienza di trattazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

In particolare, in base al nuovo art. 48-*ter*, la conciliazione delle parti può avvenire **sia in primo che in secondo grado**, anche se l'intesa matura fuori udienza.

Conseguentemente, viene rivisto anche il **regime sanzionatorio** con applicazione delle sanzioni:

- al **40% del minimo**, se l'accordo si raggiunge in **primo grado**

- nella misura del **50% del minimo** se l'accordo avviene in **secondo grado** di giudizio.

Occorre rilevare, tuttavia, che nell'ultima versione del testo, approvata in prima lettura in Consiglio

dei Ministri, è stato **eliminato** il comma 5 dell'art. 48, il quale consentiva la **conciliazione** “**anche in pendenza del giudizio di Cassazione**”. Invero, sarebbe quantomeno auspicabile un reinserimento di tale disposizione, anche in ragione della *ratio* sottesa alla riforma dell'istituto.

## Quando si perfeziona la conciliazione

Nel decreto viene, altresì, rivisto il momento in cui la conciliazione si perfeziona: in particolare, il **perfezionamento** si verifica con la **sottoscrizione dell'accordo** nel caso di conciliazione fuori udienza o con la **redazione del processo verbale** in caso di conciliazione in udienza, laddove invece, nella disciplina attualmente in vigore, ciò avviene con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo o della prima rata.

## Altre novità

È opportuno segnalare, inoltre, ulteriori profili inediti della conciliazione con riferimento agli istituti della mediazione e delle spese del giudizio, a loro volta peraltro oggetto di revisione.

In particolare, con riscrittura dell'art. 17-*bis* ad opera del medesimo schema di decreto, viene eliminato l'inciso secondo cui “è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48”: da una lettura della norma, si potrebbe desumere il tentativo di **eliminare l'alternatività** tra **reclamo/mediazione** e **conciliazione** che caratterizza il sistema vigente.

Per quanto concerne le **spese di lite**, invece, l'art. 15, comma 2-*octies*, del decreto stabilisce che qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dalla controparte **senza giustificato motivo**, restano a carico di quest'ultima le spese del processo, “ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata”: è evidente la finalità di detta previsione, la quale mira a fungere da **deterrente** per le parti in ordine alla prosecuzione strumentale dei giudizi, laddove sussistano in concreto ipotesi conciliative.

## In conclusione

Va valutato **positivamente** il complesso di novità apportate all'istituto della conciliazione nel rito tributario, orientate evidentemente ad estenderne l'ambito di applicabilità ed a favorire un proficuo contraddittorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria, pur dovendo rimarcare che, al fine di liberare tutta la potenzialità deflattiva dello stesso, sarebbe quantomeno auspicabile il reinserimento della previsione che consente alle parti di poter conciliare la lite anche in Cassazione, a beneficio di tutte le parti (Corte inclusa).

Dunque, per conoscere il testo definitivo non resta che attendere lo sviluppo dell'*iter* procedimentale che vede attualmente il decreto recante la revisione degli interPELLI e del contenzioso tributario, al vaglio delle competenti Commissioni di Camera e Senato, le quali dovranno esprimere il proprio parere nei prossimi mesi.

Copyright © - Riproduzione riservata